

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA
AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2006

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2007

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2009

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2011

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 03/07/2012

INDICE GENERALE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore (Rapporti tra Gestore ed Ente)

Art. 3. Istituzione della tariffa

Art. 4. Soggetti passivi e presupposto della tariffa

Art. 5. Determinazione della tariffa

Art. 6. Articolazione della tariffa

Art. 7. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 8. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Art. 9. Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

Art. 10. Agevolazioni e coefficienti di riduzione

Art. 11. Piano finanziario

Art. 12. Attivazione del servizio

Art. 13. Esclusioni

Art. 14. Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico

Art. 15. Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

Art. 16. Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

Art. 17. Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione

Art. 18. Tariffe per particolari condizioni d'uso

Art. 19. Deliberazione di tariffa

Art. 20. Denunce

Art. 21. Applicazione e riscossione della tariffa

Art. 22. Poteri del soggetto gestore del servizio

Art. 23. Tariffa giornaliera di smaltimento

Art. 24. Manifestazioni ed eventi

Art. 25. Accertamenti

Art. 26. Rimborsi

Art. 27. Rinvio ed altre disposizioni di legge

Art. 28. Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 264 lettera i) comma 1, dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e dalla Circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 novembre 2010, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore (Rapporti tra Gestore ed Ente)

La gestione dei rifiuti urbani come definita dall'art. 178, comma 1, del D.l.vo 152 del 03 aprile 2006, attività di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 198, del predetto decreto legislativo.

Il gestore del servizio, a cui è stata affidata l'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani, è attualmente Mantova Ambiente S.r.l. che è subentrata nel contratto precedentemente assunto da S.I.E.M. S.p.A. e successivamente da Siem Gestione Srl, a seguito atto di fusione per incorporazione del 30 marzo 2010 n. 65.819 di Rep. e n. 24.466 di Racc..

Il gestore del servizio, qualora apportasse innovazioni o modifiche nella gestione del servizio stesso (modalità di raccolta dei rifiuti, giorni ed orari di apertura dello sportello) deve preventivamente (almeno una settimana prima) darne comunicazione agli Uffici Comunali competenti (Tributi e Ecologia ed Ambiente).

Il gestore del servizio, 15 giorni prima della spedizione delle fatture agli utenti, comunicherà all'Ufficio Tributi le relative scadenze delle rate di pagamento e copia degli elenchi delle fatture emesse su supporto informatico.

Il gestore del servizio dovrà trasmettere periodicamente ed almeno una volta all'anno all'Ufficio Tributi esaustiva comunicazione contabile riguardante l'andamento dell'attività di Riscossione ed eventualmente altri tipi di informazioni che si rendessero necessarie agli Uffici Comunali. Infine, il gestore del servizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, deve trasmettere

all’Ufficio Tributi, su supporto cartaceo, la rendicontazione contabile annuale della gestione della riscossione della tariffa.

Art. 3

Istituzione della tariffa

La tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani è istituita sulla base dell’art. 238 del D.Lgs 152/06 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell’art. 2 del DPR 158/99.

Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore, ai sensi dell’art. 238 comma 3 del D.Lgs 152/2006.

Art. 4

Soggetti passivi e presupposto della tariffa

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- quelle operative delle utenze non domestiche;

- quelle su cui sono svolte attività autonome;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati anche se occupato abusivamente.

L'occupazione o la conduzione di un locale si ha con l'attivazione di uno solo dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

La mera utilizzabilità delle superfici detenute è idonea per l'applicazione della tariffa.

L'esclusione è condizionata dalla prova da parte del detentore che le superfici detenute siano totalmente poste in condizioni di obiettiva non utilizzabilità. Costituisce prova idonea di non utilizzabilità dei locali la sola assenza di allacci alle reti di erogazione dei servizi pubblici, nei soli casi in cui risulti normalmente condizionato alla esistenza dell'utenza l'utilizzo delle superfici assoggettabili.

Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.

Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, mentre per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo è il singolo occupante o detentore.

Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati, da definirsi utenze non domestiche ai sensi del presente regolamento, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente, con diritto di rivalsa nei confronti dei singoli detentori.

Art. 5

Determinazione della tariffa

La tariffa è determinata sulla base dei criteri definiti dal regolamento approvato con DPR 27.4.1999 N. 158.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa è determinata, su proposta motivata del soggetto gestore, ed approvata con deliberazione dell’organo comunale competente, sulla base del piano finanziario previsto e definito ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99 e decorre dall’anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilito da apposita norma di legge.

Art. 6

Articolazione della tariffa

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall’ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, possono essere previste agevolazioni per l’utenza domestica di cui all’art. 238, comma 7, del D.Lgs 03.04.2006 n. 152. A tale fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito dell’anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa tra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

Art. 7

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa da attribuire alla singola utenza si determina prendendo a riferimento l’importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell’immobile occupato o condotto.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità espressa in KG di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale dei rifiuti si applica il sistema presuntivo, prendendo riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto rifiuti.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99.

3. Il soggetto gestore, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo possesso.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno successivo dalla data di presentazione della relativa dichiarazione da parte dell'interessato.

Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare al soggetto gestore entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni e ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente.

Gli utenti non residenti hanno l'obbligo di denunciare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito al successivo art. 20 del presente regolamento. In assenza di tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione della tariffa stabilita dall'art 18.

In assenza di apposita idonea dichiarazione, per le utenze non residenti e per le seconde case tenute a disposizione sia da persone residente che non residenti, il numero dei componenti da considerare ai fini del calcolo della parte variabile è determinato sulla base delle seguenti equivalenze:

- n. 1 componente per superfici fino a mq. 30
- n. 2 componenti per superfici da mq. 31 a mq 50
- n. 3 componenti per superfici da mq. 51 a mq 70
- n. 4 componenti per superfici da mq. 71 a mq 90
- n. 5 componenti per superfici da mq. 91 a mq 120
- n. 6 componenti per superfici superiori a mq. 121.

L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione in relazione al numero degli occupanti non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

Art. 8

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Per il calcolo della parte fissa e della parte variabile da attribuire ad ogni attività non domestica si provvede ad inserire ogni utenza esistente in una delle categoria risultanti dalle Tabelle 3/a e 4/a allegate al D.P.R. n. 158/1999.

Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli indicati alla Tabella 3/a dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa il soggetto gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all’adozione di tali sistemi si applica il criterio presuntivo, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati dalla Tabella 4/a dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 9

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come segue (Tabella 3/a e 4/a DPR n. 158/1999):

- 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 cinematografi e teatri
- 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 stabilimenti balneari
- 6 esposizioni, autosaloni
- 7 alberghi con ristoranti
- 8 alberghi senza ristoranti
- 9 case di cura e riposo
- 10 ospedali
- 11 uffici, agenzie, studi professionali
- 12 banche e istituti di credito
- 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
- 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15 negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16 banchi di mercato beni durevoli
- 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto

- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici.
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 23 mense, birrerie, amburgherie.
- 24 bar, caffé, pasticceria.
- 25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste.
- 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
- 28 ipermercati di generi misti
- 29 banchi di mercato genere alimentari
- 30 discoteche, night club.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia. Inoltre, in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare, all'interno delle categorie sopra elencate, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.

Nel caso di svolgimento di più attività autonome, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 10

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Il Comune concede agevolazioni sulla base dell'attività di recupero dei rifiuti prevista al comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs 152/06, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze domestiche in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata. A tal fine sono determinate le risorse finanziarie disponibili che saranno ripartite fra gli utenti sulla base di apposito provvedimento della Giunta Comunale.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al Comune od al Gestore del servizio entro il mese di **gennaio** dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158. Il rimborso non può essere superiore al 50 % della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfredi derivanti dalla attività di lavorazione industriale od artigianale.

Le risorse finanziarie necessarie sono iscritte nel piano finanziario immediatamente successivo alla scadenza del termine di cui sopra per la presentazione della documentazione, e la relativa copertura è assicurata con il gettito della tariffa dell'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

3. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo art. 18.

4. Potranno essere esentati, totalmente o parzialmente dall'obbligazione tariffaria, con specifica ordinanza del Sindaco inviata all'Ente gestore, i locali e le aree occupati e condotti da utenze per cui il Comune ritenga sussistere condizioni sociali ed economiche disagiate, non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 14.

Art. 11

Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani presenta al Comune, per l'esame e l'approvazione, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999 N. 158.

Art. 12

Attivazione del servizio

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è effettuato su tutto il territorio comunale ai sensi della parte quarta del D.l.vo 03/04/2006, n. 152.

Il regolamento del servizio di nettezza urbana (ex art. 198 del D.L.vo 152/2006) stabilisce la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni i limiti delle zone di raccolta e estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi.

Ai fini di quanto precede il territorio comunale è distinto nelle seguenti zone:

ZONE	FRAZIONI E AGGLOMERATI COMPRESI NELLE ZONE SERVITE
A	MARCARIA
B	CAMPITELLO
C	CASATICO
D	CESOLE
E	CANICOSSA
F	GABBIANA
G	OSPITALETTO
H	SAN MICHELE IN BOSCO

L'utente comunque esterno dalle precipitate zone servite, ma messo nelle condizioni di poter beneficiare pienamente del servizio, (la raccolta risulta agevole in quanto il percorso effettuato dai mezzi di Mantova Ambiente S.r.l. garantisce comunque il servizio) non avrà diritto ad alcuna riduzione tariffaria.

Fuori dalle zone di cui sopra, se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre quella variabile nella misura del 40%.

La distanza indicata nel precedente capoverso va determinata dal punto di accesso alla pubblica via e considerando comunque il percorso più breve per raggiungere il punto di raccolta.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 13

Esclusioni

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.
2. Non sono soggetti alla tariffa:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
 - d) le cantine, i ripostigli, soffitte delle abitazioni per la parte con altezza inferiore a m. 1,5;
 - e) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi , nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
 - f) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.
 - g) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.
 - h) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - i) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precipitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Le circostanze di cui ai precedenti punti e), f) e g) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la

revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di denunciare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione dalla tariffa.

3. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla parte variabile della tariffa le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Ai fini dell'applicazione dell'intera tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla superficie assoggettabile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio;
- le aree scoperte adibite a verde.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

7. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al Gestore per consentire l'eventuale controllo.

Art. 14

Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico

Il Comune, su indicazione del Servizio Assistenza, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.

Ai fini di quanto previsto dal 1° comma e dal comma 4 dell'art.10, il Comune istituisce un apposito fondo in bilancio da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche.

Le agevolazioni potranno essere accordate fino alla concorrenza del fondo.

Gli interventi economici a carattere socio-assistenziale a favore delle utenze domestiche sono erogati con le modalità stabilite dalla Giunta comunale sulla base dei seguenti criteri :

- snellimento delle procedure burocratiche per la presentazione della richiesta di contributo, che sarà corredata dalla sola autocertificazione, come prevista dall'ISEE;
- definizione di fasce di reddito entro le quali si accede al contributo, commisurate ai componenti del nucleo familiare. Dette fasce saranno raddoppiate per le famiglie con tre o più figli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, verranno comunicati annualmente da parte del Servizio Assistenza al soggetto gestore.

Art. 15

Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

La superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali, che comunque non risulti inferiore all'80% della superficie catastale;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq.
- la superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

Art. 16

Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 15 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
 2. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.
 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 4. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
 5. Nel caso di locali utilizzati per periodi inferiori all'anno, i proprietari sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa.
- 6. I locali e le aree scoperte comunali utilizzati direttamente sono soggetti al pagamento della tariffa in misura ridotta. L'entità della riduzione è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale.**

Art. 17

Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree decorre dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa denuncia, debitamente accertata.
4. La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare decorre dal giorno in cui si verifica.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta

dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.

6. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo 18, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie, producono i loro effetti, ai fini dall'applicazione della tariffa:

- a) dal primo giorno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
- b) dal primo giorno successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Alle variazioni di assoggettabilità di cui sopra sono da comprendersi anche quelle conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 13 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati.

Art. 18

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. Alla parte variabile della tariffa è applicata una riduzione dell'80% per i locali e le aree ad uso scolastico occupate da Stato, Regione, Enti Locali o da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche.

A norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare al Comune il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale". Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a versare il corrispettivo di cui sopra, determinato con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica, direttamente al Comune che lo riverserà al Gestore della Tariffa.

2. Alla parte variabile della tariffa è applicata una riduzione del 33% nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

- vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;

- tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- il conteggio della tariffa verrà effettuato utilizzando come metratura, la metratura quadrata della abitazione e come numero di persone, il nucleo familiare anagraficamente composto da una sola persona, in presenza di apposita dichiarazione;**
- b) abitazioni non occupate ma tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune a condizione che vi siano allacciamenti alle utenze primarie (gas, luce e acqua);
- il conteggio della tariffa verrà effettuato utilizzando come metratura, la metratura quadrata della abitazione e come numero di persone, il nucleo familiare anagraficamente composto da una sola persona, in presenza di apposita dichiarazione;**
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.
- d) nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale (iscritto AIRE). La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a)

Nei casi in precedenza indicati ed ai fini della quantificazione della tariffa si rendono applicabili le equivalenze indicate al penultimo capoverso dell'art. 7.

3. La parte variabile della tariffa viene ridotta per le utenze domestiche ovvero l'utenza non domestica che praticano il compostaggio; l'entità della riduzione è stabilita dalla Giunta Comunale; inoltre al fine di favorire l'autosmaltimento della frazione organica e vegetale, è prevista la fornitura in comodato d'uso di un compostore agli utenti che ne facciano richiesta. L'attività di compostaggio può essere effettuato sia con compostore di propria ed esclusiva proprietà, sia con compostore assegnato in comodato gratuito, sia con lettiera autocostruita. L'attività di compostaggio può essere verificata dal soggetto gestore e la relativa riduzione deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta la richiesta ed applicata dal giorno della consegna del contenitore o dal momento della dichiarazione.

4. Sono soggette al pagamento della sola parte fissa di tariffa:

- a) abitazioni con locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.

b) abitazioni dotate di allacciamenti alle utenze primarie (gas, luce e acqua) con unico occupante residente e degente presso Istituti Ospedalieri e Case di Riposo.

5. soppresso.

6. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi; in difetto, si provvederà al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

7. Riduzione del 50% della superficie piena per coloro che sono titolari di imprese che forniscono a terzi servizi agromeccanici (contoterzisti agricoli).

Art. 19

Deliberazione di tariffa

1. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Comune, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/1999, della disciplina descritta nel presente regolamento e del piano finanziario, delibera le tariffe, per tipologia di utenza da applicare l'anno successivo.

2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 20

Denunce

1. I soggetti di cui all' art. 4 devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e messi a disposizione dell'utenza sia presso la sede di Mantova Ambiente S.r.l. a Mantova, sia presso l'Ufficio Tributi del Comune di Marcaria. La denuncia può essere presentata anche presso gli Uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. Il soggetto gestore del servizio, o gli uffici comunali preposti al ritiro della denuncia devono rilasciare ricevuta della denuncia con l'indicazione del giorno di presentazione. Nel caso di spedizione per mezzo del servizio postale si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6 Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti, i moduli per la presentazione della denuncia potranno essere ritirati anche presso il servizio anagrafe in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza, che né curerà la trasmissione al gestore del servizio Gli altri uffici comunali, (servizio attività produttive, servizio urbanistica) in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto e consegnare i moduli per la denuncia, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

7. Gli Uffici Comunali sono tenuti a trasmettere al gestore, mensilmente, copia o elenchi:

- Delle variazioni anagrafiche intervenute quali nascite, decessi e cambi di residenza (Ufficio Anagrafe e Stato Civile);
- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche (Uffici di Polizia Locale, Attività Produttive e Cultura secondo le proprie competenze);

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree (Ufficio Urbanistica);
- dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti (Uffici Attività Produttive e Polizia Locale).

Art. 21

Applicazione e riscossione della tariffa

La tariffa, unitamente al contributo provinciale, alle sanzioni, agli interessi moratori, nonché l'IVA da applicarsi sulla sola tariffa ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633 /1972 e del D.L. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla L. 122 del 30 luglio 2010 salvo diversa determinazione di legge, è riscossa dal soggetto gestore del servizio nel rispetto della convenzione e del disciplinare relativo.

Ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, il tributo provinciale di cui all'art5. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.

Il soggetto gestore versa alla Provincia il tributo ambientale detratto delle commissioni e dei compensi di riscossione, nei termini e secondo le modalità previste dalle legge e concordati con la Provincia stessa.

La riscossione volontaria è effettuata in numero tre rate le cui scadenza sarà preventivamente comunicata al Comune di Marcaria, ed avverrà mediante l'emissione di apposita fattura che conterrà tutti gli elementi identificativi dell'utenza e del debitore nonché gli elementi di calcolo della tariffa addebitata.

Non si fa luogo a riscossione, né a rimborsi, quando l'importo del versamento complessivo dovuto ai sensi del comma 1, comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad Euro 12,00.

Art. 22

Poteri del soggetto gestore del servizio

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere

atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 23

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore 182 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, all'atto dell'occupazione, con le modalità stabilite dal soggetto gestore. La Polizia Locale e l'Ufficio Attività Produttive sono tenuti a fornire entro il 1°giorno di occupazione gli elenchi dei soggetti occupanti il suolo pubblico in occasione di fiere e mercati.

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.

6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le penali, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa relativa all'utenza domestica risulta inferiore a € 12,00.

Art. 24

Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e/o locali, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio culturali e del tempo libero, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione della natura della manifestazione, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti fra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Art. 25

Accertamenti

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, disponendo con proprio personale controlli sul territorio a cadenze trimestrali. Inoltre il gestore effettuerà controlli dei dati dichiarati in denuncia incrociandoli con i dati pervenuti dagli Uffici Comunali.
2. Qualora, a seguito degli ordinari controlli il gestore individuasse soggetti evasori, egli dovrà segnalarne trimestralmente i relativi nominativi specificandone la data di occupazione dei locali onde consentire il recupero degli anni precedenti il 2006 a cura dell’Ufficio Tributi.
3. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge a porre in essere le procedure di accertamento per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge (tasso ufficiale di riferimento +2,5%), e alle eventuali sanzioni comunicando annualmente all’Ufficio Tributi i nominativi dei soggetti evasori ed i relativi introiti.
4. Gli atti di cui al comma 3, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate. A titolo di rimborso delle maggiori spese sostenute per l’attività di accertamento è riconosciuta al gestore del servizio la somma forfettaria di € 100,00 che sarà specificata sull’atto emesso.

5. In caso di omessa denuncia o di infedele o incompleta denuncia il soggetto gestore, in aggiunta alla tariffa, applica sulla somma dovuta o sulla maggiore somma dovuta, per i periodi cui la violazione si riferisce una penale del 30% ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.l.vo n. 471/1997, oltre agli interessi moratori previsti per i tributi erariali.
6. Nel caso di denuncia presentata fuori dei termini previsti dal presente regolamento e comunque entro un anno dal termine entro il quale la denuncia dovrebbe essere stata presentata, il soggetto gestore applicherà sulla tariffa dovuta una maggiorazione del 15% a titolo di risarcimento del danno subito per la tardività.
7. - soppresso

Art. 26

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni dalla richiesta da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.
2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione. In ogni caso, il rimborso della tariffa o di parte di essa riconosciuta non dovuto è disposto sempre dal gestore del servizio entro novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 27

Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

Art. 28

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2011.

Dal 1° gennaio 2006 cesserà l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, che verrà sostituita dalla Tariffa di Igiene Ambientale, attualmente Tariffa Integrata Ambientale.

Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.